

PROVVEDIMENTO IVASS N. 107 DEL 12 GENNAIO 2021

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008 CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE E DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ, DI AUTORIZZAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO E DELLE FUSIONI E SCISSIONI DI CUI AL TITOLO XIV DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Relazione

1. Quadro normativo e principi ispiratori del Provvedimento

Il Provvedimento modifica l'articolo 2, comma 1, lettera f), del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, nella parte in cui, nel definire il "portafoglio"¹, precisa che "... (omissis)...; il portafoglio non può essere costituito da soli sinistri".

La modifica anticipa la revisione sistematica della normativa secondaria in materia di autorizzazione di operazioni straordinarie nonché di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa² per adeguarla al *framework Solvency II*.

Lo specifico intervento sul Regolamento ISVAP n. 14/2008 consente di aggiornare gli orientamenti dell'Istituto in linea con l'approccio di altri Paesi europei e viene incontro all'esigenza, rappresentata dal mercato, di una maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'attività assicurativa, ferma restando la salvaguardia degli interessi degli assicurati. Le regole prudenziali introdotte da *Solvency II*, richiedendo la determinazione dei requisiti patrimoniali sulla base dei rischi assunti, consentono alle imprese di perseguire soluzioni organizzative più efficienti.

Tale modifica si inquadra anche nell'ambito della nuova normativa prudenziale³, tenuto conto che la gestione di un portafoglio in *run-off* implica: i) l'amministrazione di una massa di rapporti assicurativi che devono essere gestiti ed eseguiti nel rispetto delle clausole contrattuali e delle prescrizioni legali che li disciplinano⁴; ii) l'assunzione del rischio tipicamente legato alla fase di operatività delle coperture, riconducibile alla previsione e corretta quantificazione degli impegni assunti. Infine, le metodologie di calcolo del requisito di capitale introdotte dal regime *Solvency II* seguono un approccio *risk based* che, comprendendo anche i rischi di riservazione e di mercato, consentono

di cogliere in modo più adeguato i rischi relativi all'attività di gestione dei soli portafogli in run-off.

^{1&}quot;l'insieme dei contratti di assicurazione, compresi i debiti e crediti collegati a tali contratti, che presentano un comune elemento distintivo quale può rinvenirsi nell'appartenenza ad un medesimo o più rami, nel canale distributivo di raccolta, nella tipologia del contraente, nell'area territoriale e in qualunque elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti; il portafoglio non può essere costituito da soli sinistri".

² Regolamenti n. 14 del 18 febbraio 2008, n. 10 del 2 gennaio 2008 e n. 33 del 10 marzo 2010.

³ Il *framework Solvency II* non contiene una definizione di "portafoglio", ma riferisce il termine a portafogli di contratti, di attività e di obbligazioni nonché prevede un requisito di capitale *risk based* che definisce il rischio di sottoscrizione, anche ai fini della determinazione del requisito di capitale, come il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative dovuto a ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche, mettendo insieme il rischio di tariffazione (che l'impresa sostiene se e in quanto stipula nuovi contratti) e il rischio di riservazione (che l'impresa sostiene in relazione a contratti conclusi in passato).

⁴ Ai fini, ad esempio, dell'accertamento e della quantificazione del danno nonché della sussistenza della copertura assicurativa nel caso specifico.

L'importanza della tematica è avvertita non solo in Italia ma anche a livello internazionale. In particolare, in EIOPA è in corso una discussione sulle specificità delle imprese che si occupano del *run-off*, avuto riguardo, tra l'altro, al modello di *business* specifico e ai principali rischi gravanti sulle predette imprese.

2. Schema di Provvedimento IVASS

L'intervento normativo modifica l'articolo 2, comma 1, lettera f) del Regolamento ISVAP n. 14/2008 al fine di rimuovere lo specifico divieto di trasferire portafogli costituiti da soli sinistri, espressamente escluso nella sua originaria formulazione. A seguito di tale modifica, è quindi consentito il trasferimento, tra imprese di assicurazione, anche di portafogli costituiti da sole obbligazioni derivanti da contratti di assicurazione o di riassicurazione.

3. Struttura del Provvedimento

Il Provvedimento si compone di 3 articoli.

Tenuto conto dei nuovi elementi che hanno portato a riconsiderare i presupposti su cui si fondava l'originaria formulazione della nozione di portafoglio assicurativo (v. *supra*, paragrafo 1), l'**articolo 1** apporta una modifica alla definizione di "portafoglio", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), al fine di ricomprendervi quelli costituiti, come detto, anche da sole obbligazioni.

Gli **articoli 2 e 3** disciplinano rispettivamente la pubblicazione e l'entrata in vigore della modifica normativa.

VERIFICA E ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 7 e 9, tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che sovrintende al processo regolamentare dell'Istituto, è stata effettuata la verifica dell'impatto della regolamentazione (di seguito, VIR) in materia di gestione e trasferimento di portafogli in *run-off*, nell'ambito della quale è stata valutata la perdurante utilità dell'atto o la necessità di una sua correzione attraverso interventi di integrazione, modifica o abrogazione. Ciò al fine di confermare o migliorare l'efficacia dell'atto stesso. Nel presente documento si rappresentano i risultati della VIR, limitatamente all'articolo 2, comma 1, lettera f) del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008. L'analisi anticipa la revisione sistematica in corso della normativa secondaria per adequarla al *framework Solvency II*.

1. Scenario di riferimento

L'attuale disciplina regolamentare del trasferimento di portafoglio non consente che lo stesso possa avere a oggetto soltanto i "sinistri" essendo espressamente escluso dalla definizione di portafoglio fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008.

Il mutamento, rispetto al passato, delle condizioni economico-finanziarie che caratterizzano il mercato di riferimento ha fatto sorgere esigenze che richiedono una maggiore flessibilità gestionale. Tali circostanze influenzano l'intero ciclo dell'attività assicurativa: l'assunzione del rischio e la gestione degli investimenti e degli impegni assunti, in particolare, con riferimento ai portafogli costituiti da sole obbligazioni. D'altro canto, la permanenza dell'esclusione all'interno del sistema normativo italiano, potrebbe risultare svantaggiosa per le imprese operanti nel territorio della Repubblica, in termini di competitività, in quanto tale tipologia di trasferimento di portafoglio e di gestione in *run-off* sono consentiti in altri Paesi europei. Peraltro l'impianto normativo del regime *Solvency II* ha introdotto metodologie di calcolo del requisito di capitale *risk based* (comprendente anche i rischi di riservazione e di mercato) che consentono di cogliere in modo più adeguato i rischi relativi all'attività di gestione delle sole obbligazioni.

2. Potenziali destinatari

L'intervento normativo oggetto della presente VIR ha come destinatari:

- le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e le sedi secondarie in Italia di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, interessate dalle operazioni di trasferimento di portafoglio di cui agli articoli 198 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private, soggette a specifica autorizzazione dell'IVASS;
- gli aventi diritto alle prestazioni assicurative derivanti dagli impegni gravanti sull'impresa cedente.

3. Obiettivi

L'intervento normativo si pone il duplice obiettivo di: i) tutelare gli aventi diritto alle prestazioni assicurative a seguito del trasferimento del portafoglio in *run-off*; ii) garantire il buon fine dell'operazione di trasferimento di portafoglio, nel rispetto del principio di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione coinvolte nell'operazione.

L'IVASS, considerati i suddetti principi e lo scenario di riferimento, si pone l'obiettivo di ampliare la flessibilità nell'organizzazione dell'attività assicurativa, adottando soluzioni che garantiscano la stabilità del settore assicurativo e la tutela degli assicurati.

4. Processo di analisi

Per verificare e rafforzare l'efficacia della normativa vigente in materia, risalente al 2008, rispetto agli obiettivi della stessa, tenuto conto delle mutate situazioni di mercato e considerato il principio di proporzionalità che anima il processo normativo e le analisi e verifiche d'impatto regolamentare, sulla citata disposizione oggetto di modifica è stata eseguita una VIR ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento IVASS n. 3/2013, così da favorire la trasparenza del procedimento regolamentare in un'ottica di *better regulation*.

5. Valutazioni per l'intervento di modifica del Regolamento ISVAP n. 14/2008

Di seguito, si illustrano gli elementi su cui l'Istituto ha basato le valutazioni per il superamento del citato divieto di trasferimento di un portafoglio "costituito da soli sinistri":

- la circostanza che il trasferimento delle obbligazioni nei confronti degli aventi diritto alla prestazione assicurativa è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS e può avere luogo solo tra imprese di assicurazione o di riassicurazione in quanto soggetti che garantiscono un'organizzazione basata su specifici criteri tecnico/finanziari idonei a far fronte all'adempimento delle obbligazioni assunte;
- i principi introdotti dal regime Solvency II, che permettono di cogliere in modo più adeguato rispetto al precedente regime di solvibilità i rischi relativi all'attività di gestione di portafogli di obbligazioni in run-off per i quali sussiste, per l'impresa di assicurazione cessionaria, una esposizione in proprio al rischio;
- l'evoluzione degli orientamenti comunitari in corso;
- la considerazione che diversi Paesi europei già consentono questa tipologia di trasferimento di portafoglio;
- le condizioni economico-finanziarie del mercato di riferimento significativamente modificate rispetto al 2008, anno di emanazione del citato Regolamento ISVAP n. 14.

Tenuto conto di quanto sopra si rende pertanto necessario **modificare** il testo regolamentare per conseguire gli obiettivi di cui al punto 3).

Analisi d'impatto regolamentare conseguente agli interventi di modifica e integrazioni ritenuti necessari (AIR)

Con riferimento alla sola tematica oggetto di revisione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, è stata omessa la conseguente analisi di impatto del Provvedimento in quanto la modifica introdotta:

- a) non comporta costi addizionali per le imprese, ma, anzi, ne amplia le facoltà, consentendo il trasferimento, tra imprese di assicurazione, di portafogli costituiti da soli sinistri, fattispecie espressamente esclusa dalla originaria formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008;
- b) non produce effetti negativi sugli aventi diritto alle prestazioni assicurative in quanto il trasferimento può essere solo a favore di altra impresa assicurativa e il trasferimento delle obbligazioni è autorizzato da IVASS;

0 0 0

La procedura di pubblica consultazione si è conclusa senza che siano pervenute osservazioni o proposte.